

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata
"ASSOCIAZIONE LETTERARIA GIOVANNI BOCCACCIO - ODV"
2. La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede nel comune di Certaldo.

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio - ODV" è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017 e sue successive modifiche, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento, deliberato dall'assemblea, disciplina nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(Modifiche dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea e con maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

(Solidarietà)

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio - ODV" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'organizzazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o

capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'organizzazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 **(Finalità)**

1. Le specifiche finalità e attività dell'organizzazione di volontariato sono:

a) promuovere eventi volti a favorire la lettura e la cultura del libro, sia nell'età giovanile coordinandosi con le istituzioni scolastiche, sia nei confronti degli adulti insieme alla rete delle biblioteche presenti sul territorio all'interno di programmi condivisi ed in piena collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali;

In esecuzione della detta finalità l'associazione si propone di:

- promuovere studi ed organizzare cenacoli ed incontri per dibattiti e confronti su opere e su personaggi della letteratura contemporanea, con riguardo alla prosa nelle forme della narrativa e della saggistica;

- gestire il "Premio Letterario Boccaccio", istituito nell'anno 1982, per opera di Paolo Renieri suo ideatore e primo sostenitore, da assegnare ad uno scrittore italiano, narratore o saggista, che si sia distinto per le opere prodotte, assumendo merito nel campo letterario. Dopo alcuni anni si è aggiunto il Premio Giornalistico che richiama la potenza comunicativa del Boccaccio e la sua grande capacità di descrivere la realtà del suo tempo con coraggio, ironia, profonda verità.

I premiati sono individuati da una speciale giuria tecnica, composta tra le personalità più illustri della cultura letteraria italiana, nominata insieme al suo Presidente dal Consiglio Direttivo della Associazione. Il numero minimo di giurati è 5 (cinque). Della Giuria fa parte anche il Presidente della Associazione letteraria, o un suo delegato fra i soci, che però non può presiederla.

La giuria nelle sue attività segue uno specifico regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e condiviso con i suoi componenti al momento della loro nomina.

La manifestazione per la assegnazione del premio avrà luogo in Certaldo, città natale del Boccaccio;

- gestire il Concorso letterario Boccaccio Giovani, istituito nel 2012 in occasione del 700mo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, aperto alle scuole medie superiori di tutta Italia, al quale partecipano novellieri esordienti e che si conclude con la pubblicazione di una

Antologia con le migliori composizioni arrivate;

- assegnare, altri premi nell'ambito della stessa manifestazione, sempre riferiti ad opere e/o attività con particolare peso culturale.

Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta modalità e termini;

- promuovere iniziative di studio sui momenti della evoluzione della lingua italiana, con riguardo al patrimonio semantico e stilistico trasmessoci dallo scrittore Giovanni Boccaccio. Pertanto potrà assegnare una borsa di studio o premi scolastici e contribuire a pubblicazioni d'arte ed altre manifestazione di Enti ed istituti aventi ad oggetto l'opera del Boccaccio e la Letteratura in genere a cominciare dall'Ente Nazionale Boccaccio;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In esecuzione della detta finalità l'associazione si propone di promuovere:

- la formazione universitaria e post-universitaria;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 8

(Criteri operativi)

L'organizzazione fonda l'attività di cui all'art. 7 sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'organizzazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto. L'organizzazione può

avvalersi dell'opera dei giovani del servizio civile o altre forme similari previste dalla Legge.

TITOLO III **GLI ADERENTI**

Art. 9

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono gli obbiettivi, gli impegni e le finalità dell'organizzazione ed abbiano compiuto la maggiore età.

La domanda di ammissione dei nuovi aderenti all'organizzazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Contro le decisioni motivate del Consiglio Direttivo in materia di ammissione può essere proposto ricorso, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Assemblea degli associati, che decide in via definitiva in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio, a seguito di accettazione della domanda, provvede all'annotazione del nuovo associato nell'apposito libro degli associati.

Il Consiglio può nominare soci onorari in funzione del ruolo dai medesimi svolto per il raggiungimento delle finalità sociali.

Il personale dipendente non può essere socio dell'organizzazione.

Art. 10

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.

2. Essi hanno diritti di informazioni e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

4. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

5. Gli aderenti possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta, entro il mese di ottobre, agli amministratori che dovranno provvedere all'annotazione della variazione nell'apposito registro. Gli aderenti che non comunichino il recesso entro il mese di ottobre sono considerati associati anche per l'anno successivo con tutti i doveri che tale qualità comporta.

Art. 11

(Doveri)

1. Rispettare le norme del presente statuto, del regolamento

e le delibere degli organi sociali.

2. Gli aderenti all'organizzazione che intendano prestare la propria attività di volontariato devono farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

3. Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

4. Versare la quota sociale ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il mancato rinnovo della tessera annuale determina automaticamente l'esclusione del socio dell'Associazione, con la perdita di tutti i relativi diritti. L'annualità della tessera dell'aderente si intende a partire dalla data di iscrizione del socio.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 12

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto, può essere escluso dalla organizzazione.

2. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo di Controllo quando la sua costituzione divenga obbligatoria per il raggiungimento dei parametri indicati dal D.Lgs 117/20017.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 14

(Composizione e funzioni)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'organizzazione.

2. Ciascun aderente ha diritto ad un solo voto, ma può farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta, purché non sia membro del Consiglio Direttivo ovvero non sia dipendente o collaboratore retribuito dell'organizzazione. Lo stesso aderente non può essere portatore di più di una delega.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

4. Sono compiti dell'assemblea:

a) approvare il conto consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e quello preventivo e il bilancio

- sociale, se obbligatorio;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative, anche tramite ratifica di deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
 - e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
 - f) approvare il regolamento generale dell'organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
 - g) approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
 - h) approvare le modifiche dello statuto;
 - i) eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - j) incaricare un Revisore esterno all'associazione nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui al D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;
 - k) deliberare la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) deliberare sui ricorsi presentati dagli istanti non ammessi;
 - m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - n) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - o) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12.

Art. 15

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, se obbligatorio.
2. Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea con avviso scritto da esporsi in bacheca nella sede dell'Associazione o mediante avviso scritto con lettera raccomandata A/R, fax o email presso l'indirizzo indicato al momento della richiesta di iscrizione o eventualmente successivamente comunicato da ogni associato ovvero mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione.
3. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti. Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

4. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere parola.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 16

(Validità dell'assemblea)

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti presenti in proprio o per delega.

Art. 17

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea, nominato segretario della riunione e

sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale ed estrarne copia.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, tutti associati.

Art. 20

(Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, può essere revocato dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti degli intervenuti.

2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, l'ordinaria e straordinaria amministrazione relativa all'associazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre la proposta da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 14;

b) eseguire i deliberati dell'assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;

d) deliberare su contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e) aderire ad organizzazioni locali in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

f) assumere e licenziare il personale dipendente e stipulare contratti di lavoro autonomo, il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento;

g) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti alla organizzazione;

h) proporre la costituzione di altri Enti, ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statuarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea degli associati;

i) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale se obbligatorio, od alternativamente il rendiconto finanziario per cassa,

nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto nelle quali documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo ove esistente, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 21

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
2. È coadiuvato da un vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dello stesso, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 22

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.
4. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24

1. L'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dagli artt. 30 o 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni ed in particolare deve curare:
 - a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della organizzazione;
 - b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in

apposito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 25

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) quote annuali degli aderenti determinate annualmente;

b) rendite patrimoniali;

c) contributi volontari di enti pubblici e privati;

d) sovvenzioni;

e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;

f) eventuali proventi derivanti da convenzioni regionali, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale, in accordo con le Associazioni interessate;

g) eventuali proventi per funzioni proprie svolte nell'ambito di servizi pubblici;

h) donazioni, lasciti testamentari e legati;

i) raccolta fondi;

j) ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Art. 26

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione, destinati allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 27

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea nella sua prima seduta.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, possono essere stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 28

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 29

(Proventi derivanti da attività secondarie e straordinarie)

1. I proventi da attività secondarie e straordinarie sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 30

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.
3. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Art. 31

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1 gennaio.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 32

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le revisioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 33

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.

4. Il bilancio preventivo, aggiornato e integrato di fatti e/o di prospettive consolidati nei primi tre mesi di esercizio, deve essere depositato, presso la sede sociale a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

Art. 34

(Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni e gli accordi tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 35

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

Art. 36

(Attuazione della convenzione)

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

LE RESPONSABILITÀ

Art. 37

(Responsabilità ed assicurazioni dei volontari)

1. I volontari dell'associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento della propria attività relativa alle finalità di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 39

(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 39

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 40

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali.

Art. 41

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili e culturali.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

(Disposizioni transitorie)

1. La durata in carica del Consiglio Direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 4, e la durata in carica del Presidente, di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente Statuto, entreranno in vigore dopo il rinnovo degli organi dell'organizzazione previsto dal precedente Statuto.

Art. 43

(Disposizioni finali)

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle norme di legge vigenti in materia.

F.TO SIMONA DEI

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è il sigillo.-